

Delibera n. 119/2026

**Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 14/2026, del 5 febbraio 2026, nei confronti di S.T.A.A.V. Caluso Viaggi di Vigliocco S.r.l. Adozione del provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera l), numero 1), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.**

L'Autorità, nella sua riunione dell'8 luglio 2026

**VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al capo I, sezioni I e II;

**VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito anche: legge istitutiva), che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità oppure ART) e, in particolare:

- il comma 2, lettera a), che stabilisce che l'Autorità provvede a *“garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali (...) nonché, in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti ad esclusione del settore dell'autotrasporto merci”*;

- il comma 2, lettere b) e c), ai sensi delle quali l'Autorità provvede a *“definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori”* nonché a verificare la corretta applicazione da parte dei soggetti interessati dei criteri così fissati;

- il comma 2, lettera f), ai sensi del quale *“Con riferimento al trasporto pubblico locale (...) determina la tipologia di obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore deve rispettare, nonché gli obiettivi di equilibrio finanziario; per tutti i contratti di servizio prevede obblighi di separazione contabile tra le attività svolte in regime di servizio pubblico e le altre attività”*;

- il comma 3, lettera b), ai sensi del quale *“determina i criteri per la redazione della contabilità delle imprese regolate (...)”*;

- il comma 3, lettera d), ai sensi del quale *“richiede a chi ne è in possesso le informazioni e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni, nonché raccoglie da qualunque soggetto informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente”*;

- il comma 3, lettera f), ai sensi del quale *“ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione adottati e con gli impegni assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo le misure opportune di ripristino (...)”*;

- il comma 3, lettera l), numero 1), ai sensi del quale *“applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata qualora i destinatari di una richiesta della stessa Autorità forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel termine stabilito”*;

**VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni (di seguito anche: regolamento sanzionatorio);

**VISTE** le linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità, adottate con delibera n. 49/2017, del 6 aprile 2017 (di seguito: linee guida);

**VISTA** la delibera dell'Autorità n. 154/2019, del 4 luglio 2019, con cui è stato approvato l'atto di regolazione recante la *“Revisione della delibera n. 49/2015 - Misure per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri svolti su strada e per ferrovia e per la definizione dei criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici, nonché per la definizione degli schemi dei contratti di servizio affidati direttamente o esercitati da società in house o da società con prevalente partecipazione pubblica”* e successive modificazioni e, in particolare, la Misura 12 *“Obblighi di contabilità regolatoria e di separazione contabile per i CdS di trasporto pubblico locale passeggeri su strada”*, che, al punto 9, dispone che *“[a]nnualmente, l'IA di cui al precedente punto 1, trasmette all'Autorità gli schemi di contabilità regolatoria relativi all'esercizio precedente, di cui all'Annesso 3, entro 60 giorni dall'approvazione del proprio bilancio d'esercizio, o data diversa se comunicata dall'Autorità, specificando il CdS interessato e utilizzando i format e le specifiche istruzioni tecniche di supporto alla compilazione resi disponibili sul sito web istituzionale dell'Autorità; gli schemi sono corredati di una relazione illustrativa dei contenuti, la metodologia e le scelte di allocazione adottate. In caso di IA aggregata, il soggetto aggregante trasmette gli “Schemi Semplificati”, di cui al precedente punto 1, sub. a), con esclusivo riferimento alle eventuali componenti economiche e patrimoniali, afferenti al CdS interessato, non riconducibili ad attività svolte dalle singole imprese di TPL che compongono l'IA”*;

- VISTA** la comunicazione massiva del 13 maggio 2025, inviata a tutte le imprese affidatarie dei servizi di TPL su strada, relativamente agli obblighi di trasmissione dei dati di contabilità regolatoria, di cui alla Misura 12 della delibera n. 154/2019, contenente l'informazione relativa alla disponibilità del sistema SiMoT (Sistema di monitoraggio dati dei trasporti) per l'acquisizione dei suddetti dati, richiamando il termine di scadenza del 15 novembre 2025 per il caricamento e la trasmissione dei dati afferenti all'annualità 2024, e, in particolare, la nota prot. ART n. 45731/2025, del 13 maggio 2025, di pari contenuto, inviata a S.T.A.A.V. Caluso Viaggi di Vigliocco S.r.l. (di seguito, anche: Società);
- VISTA** la nota dell'Autorità prot. ART n. 96903/2025, del 2 dicembre 2025, con la quale si rappresentava la necessità di acquisire informazioni relative alla contabilità regolatoria, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera d), della legge istitutiva e si diffidava la Società ad ottemperare, entro il termine del 9 gennaio 2026, alla Misura 12 summenzionata, rimanendo comunque fermo il termine previsto dalla citata delibera ART n. 154/2019 nei casi in cui lo stesso fosse successivo alla data suddetta, precisando altresì che, in caso di inottemperanza, l'Autorità avrebbe avviato *“un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 3 lett. l) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con riferimento al quale è prevista l'irrogazione di una sanzione pecuniaria sino all'1 per cento del fatturato”*;
- RILEVATO** che la Società non ha provveduto, entro il termine ultimo del 9 gennaio 2026 comunicato con la succitata diffida di cui al prot. ART n. 96903/2025, a trasmettere la documentazione relativa alla rilevazione dati per l'annualità 2024 in materia di contabilità regolatoria delle imprese di TPL su strada, coerentemente con le previsioni della summenzionata Misura 12 della delibera n. 154/2019;
- CONSIDERATO** che *“Sistema di monitoraggio dati dei trasporti - SiMoT”* è stato reso accessibile alle imprese fino al 30 gennaio 2026 per favorire la trasmissione dei suddetti dati, di fondamentale rilevanza per l'esercizio delle funzioni dell'Autorità in materia di Trasporto pubblico locale e regionale con particolare riferimento alla contabilità regolatoria;
- VISTA** la delibera n. 14/2026, del 5 febbraio 2026, notificata in pari data con nota prot. ART n. 8282/2026, con cui l'Autorità ha contestato alla Società l'inottemperanza relativa alla mancata trasmissione della documentazione relativa alla rilevazione dati per l'annualità 2024 in materia di contabilità regolatoria delle imprese di TPL su strada, coerentemente con le previsioni della summenzionata Misura 12 della delibera n. 154/2019, e ha, conseguentemente, avviato un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera l), numero 1), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; nella delibera è specificato che se all'esito del procedimento risulterà provato che la

violazione è ancora in corso, il provvedimento finale potrà contenere l'ordine di cessazione della violazione;

**RILEVATO**

che, a seguito della notifica di avvio del procedimento sanzionatorio, di cui alla summenzionata delibera n. 14/2026, la Società non ha esercitato i propri diritti di partecipazione, non trasmettendo memorie difensive e documenti al responsabile del procedimento, né chiedendo di essere audita innanzi all'Ufficio;

**VISTE**

le risultanze istruttorie relative al presente procedimento, comunicate alla Società, con nota prot. ART n. 33661/2026, del 13 maggio 2026, previa autorizzazione del Consiglio in pari data, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera b), del Regolamento sanzionatorio;

**PRESO ATTO**

che, neppure a seguito della comunicazione delle risultanze istruttorie, la Società ha esercitato i propri diritti di partecipazione, contraddittorio e difesa, non trasmettendo memorie di replica, né chiedendo di essere audita innanzi al Consiglio;

**VISTA**

la nota prot. ART n. 40489/2026, del 12 giugno 2026, con la quale è stato acquisito agli atti il bilancio ordinario di esercizio della Società, chiuso al 31 dicembre 2024;

**VISTA**

la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio Vigilanza e sanzioni;

**CONSIDERATO**

quanto rappresentato nella relazione istruttoria con riferimento alla contestata violazione ed in particolare che:

1. dalla documentazione agli atti risulta che la Società non ha provveduto, entro il termine ultimo del 9 gennaio 2026 indicato nella diffida del 2 dicembre 2025 (prot. ART n. 96903/2025), a trasmettere la documentazione relativa alla rilevazione dati per l'annualità 2024 in materia di contabilità regolatoria delle imprese di TPL su strada, coerentemente con le previsioni della summenzionata Misura 12 della delibera n. 154/2019;
2. la Società non ha provveduto alla trasmissione dei dati richiesti neppure dopo la notifica di avvio del procedimento sanzionatorio, di cui alla delibera n. 14/2026, del 5 febbraio 2026, ed ancora a tutt'oggi persiste l'inottemperanza;
3. tali dati sono di fondamentale rilevanza per l'esercizio delle funzioni dell'Autorità in materia di Trasporto pubblico locale e regionale, in relazione alle quali essa ha previsto gli obblighi di separazione contabile e contabilità regolatoria e la trasmissione dei relativi dati;

**RITENUTO**

pertanto, di accertare, nei confronti della Società, l'inottemperanza alle richieste dell'Autorità dei dati di cui alla Misura 12 della delibera n. 154/2019, entro il termine fissato, da ultimo, nella summenzionata diffida del 2 dicembre 2025, e, conseguentemente, di procedere all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dell'articolo 37, comma 3, lettera l), numero 1), della legge istitutiva;

**CONSIDERATO**

quanto riportato nella relazione istruttoria dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni con riferimento alla determinazione dell'ammontare della sanzione e, in particolare, che:

- i. ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 689/1981, la sanzione deve essere commisurata, all'interno dei limiti edittali individuati da legislatore, *“alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”*;
- ii. sotto il profilo della gravità della violazione, rileva la circostanza che la Società, nel 2022, risultava affidataria di un contratto di servizio da parte della Città Metropolitana di Torino per un volume di produzione pari a 48.509 vett\*km (cfr. la documentazione pervenuta relativamente alla rilevazione dati per l'annualità 2022, acquisita agli atti con prot. ART. n. 23901/2024, del 4 marzo 2024) e che, dalla Carta della Mobilità 2023 di Extra-To S.c.a.r.l., della quale S.T.A.A.V. è consorziata, acquisita agli atti con prot. ART. n. 28910/2026, del 22 aprile 2026, risulta che il suddetto contratto è stato prorogato anche per il periodo 01/01/2023-31/12/2026; inoltre, l'inottemperanza, nei termini assegnati, all'obbligo di trasmettere i dati richiesti non ha consentito l'ordinario svolgimento delle attività dell'Autorità ed ha inciso sul buon andamento delle funzioni connesse all'esercizio delle sue competenze in materia di Trasporto pubblico locale e regionale, con particolare riferimento alla separazione contabile e alla contabilità regolatoria;
- iii. l'agente non risulta aver posto in essere azioni per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, tant'è che persiste tuttora l'inottemperanza;
- iv. non sussiste la reiterazione;
- v. in relazione alle condizioni economiche dell'agente, dall'ultimo bilancio disponibile della Società emerge che la stessa ha esposto un valore totale dei ricavi delle vendite, delle prestazioni e di altri proventi, per l'esercizio 2024, pari ad euro 1.346.418 ed un utile di euro 58.587, dei quali euro 36.500 imputati a *“ricavi per servizi TPL conto proprio”* ed euro 509.648 imputati a *“ricavi per servizi TPL conto terzi”*;
- vi. per le considerazioni su esposte e sulla base delle linee guida, risulta congruo:
  - (i) determinare l'importo base della sanzione nella misura di euro 5.000,00 (cinquemila/00);
  - (ii) non applicare sul predetto importo base alcuna riduzione;
  - (iii) non applicare, sul predetto importo base alcuna maggiorazione;
  - (iv) irrogare, conseguentemente, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 5.000,00 (cinquemila/00);

- RITENUTO** pertanto di procedere all'irrogazione della sanzione nella misura di euro 5.000,00 (cinquemila/00), ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera l), numero 1), della legge istitutiva;
- CONSIDERATO** inoltre quanto rappresentato nella relazione istruttoria relativamente alla permanenza della violazione contestata, atteso che risulta tuttora in corso l'inottemperanza alle richieste dell'Autorità dei dati in materia di contabilità regolatoria relativi all'annualità 2024 di cui alla Misura 12 della delibera n. 154/2019;
- RITENUTO** conseguentemente, che siano sussistenti i presupposti per l'adozione, nei confronti della Società, di un ordine di cessazione della violazione ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con cui si intimi alla Società di trasmettere i dati richiesti;
- RITENUTO** congruo fissare in sessanta giorni il termine per dare esecuzione all'ordine di cessazione della violazione;

tutto ciò premesso e considerato

#### **DELIBERA**

1. è accertata, nei termini di cui in motivazione, che si intendono qui integralmente richiamati, nei confronti di S.T.A.A.V. Caluso Viaggi di Vigliocco S.r.l. l'inottemperanza, entro il termine assegnato, alle richieste dell'Autorità dei dati in materia di contabilità regolatoria relativi all'annualità 2024 di cui alla Misura 12 della delibera n. 154/2019;
2. per la violazione di cui al punto 1, è irrogata, nei confronti di S.T.A.A.V. Caluso Viaggi di Vigliocco S.r.l., la sanzione pecuniaria di euro 5.000,00 (cinquemila/00), ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera l), numero 1), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
3. la sanzione di cui al punto 2 deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, tramite versamento da effettuarsi mediante l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione "Servizi on-line PagoPA" (al link <https://autorita-trasporti.servizi-pa-online.it/>), indicando, nel campo 'Delibera n.': 119, nel campo 'Anno': 2026 e nel campo 'Descrizione causale': "sanzione Delibera n.119/2026";
4. decorso il termine di cui al punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale; in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo;

5. in relazione al perdurare dell'inottemperanza di cui al punto 1, è, inoltre, adottato, nei confronti di S.T.A.A.V. Caluso Viaggi di Vigliocco S.r.l., per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, un ordine di cessazione della violazione e di adozione delle relative misure di ripristino, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
6. si ordina, pertanto, a S.T.A.A.V. Caluso Viaggi di Vigliocco S.r.l. di porre fine alla violazione di cui al punto 1, trasmettendo, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, i dati richiesti; a tal fine, il "Sistema di monitoraggio dati dei trasporti - SiMoT", attraverso il quale avviene la raccolta dei dati di contabilità regolatoria delle imprese di TPL su strada, è stato reso accessibile per la Società sino alla data del 7 settembre 2026;
7. la presente delibera è notificata, a mezzo PEC, a S.T.A.A.V. Caluso Viaggi di Vigliocco S.r.l. ed è pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro sessanta giorni, ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte o, entro centoventi giorni, ricorso straordinario.

Torino, 8 luglio 2026

Il Presidente  
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente  
ai sensi del d.lgs. 82/2005)